



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE ANNO 2026

(aperto dal 22 luglio al 8 settembre 2026)

Articolo 1 - FINALITÀ

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche Camera di commercio), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il Bando Doppia Transizione, la Camera di commercio intende supportare finanziariamente le micro, piccole e medie imprese (di seguito anche MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate nell'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

Articolo 2 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di un progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0 e che preveda l'acquisizione di:
 - a) tecnologie;
 - b) servizi di consulenza e formazione;che abbiano le caratteristiche specificate nell'art. 7.

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 500.000,00.
2. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il 50% delle spese ammissibili.
3. Il contributo concedibile avrà un importo unitario massimo di euro 10.000,00, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 10.000,00.
5. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile



2006, n. 198, e all'art. 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

6. Alle imprese in possesso di almeno uno degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

9. Eventuali variazioni e integrazioni al bando, saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale www.romagna.camcom.it con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.

Articolo 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori ammissibili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013¹ e che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

a) siano micro o piccole o medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003²;

b) abbiano sede legale o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;

c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) non siano soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, fino all'anno 2025, anche a seguito di regolarizzazione;

g) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC, anche a seguito di regolarizzazione;

h) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

i) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai

¹ Sono pertanto escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).



sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

l) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a l), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo concesso.

Articolo 5 - NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda formalmente completa presentata in ordine cronologico.

Articolo 6 - FORNITORI

1. I fornitori non possono:

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:

- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- startup innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation Manager iscritti nell'elenco tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-deimanager-dellinnovazione>);
- ulteriori fornitori in possesso di partita IVA a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'art. 7 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 7 - SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l'acquisto delle tecnologie:

- a) manifattura additiva e stampa 3D;
- b) cloud, fog e quantum computing;
- c) soluzioni di cyber security e business continuity;
- d) intelligenza artificiale;
- e) infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni (HPC);
- f) robotica avanzata e collaborativa;
- g) big data & analytics;
- h) blockchain;
- i) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- l) internet of things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- m) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività, quali ad esempio: ERP, MES, PLM, SCM, ed incluse le tecnologie di tracciamento, quali RFID, barcode, ecc;
- n) sistemi fintech, ad esempio Electronic Data Interchange (EDI);
- o) sistemi di geolocalizzazione;
- p) sistemi per l'in-store customer experience;
- q) sistemi di e-commerce solo se nel progetto presentato sono effettivamente interconnessi ad un'altra tecnologia dell'elenco dell'art. 7 comma 1;
- r) sistemi volti a promuovere modalità di lavoro a distanza o agile;
- s) sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica, quali ad esempio: componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita (LCA); sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità.

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

- a) analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- b) predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
- c) implementazione di tecnologie di cui all'art. 7 comma 1 del presente bando;
- d) implementazione di sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
- e) servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
- f) acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
- g) spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
- h) interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati)

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy Manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
- b) altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire



competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art. 7 comma 1.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:

- trasporto, vitto e alloggio;
- siti web aziendali;
- l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1 (da esplicitare nel Modulo servizi);
- dispositivi mobili (es. smartphone e tablet), suscettibili di uso promiscuo;
- acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM, spese di promozione commerciale o pubblicitaria, digital marketing, servizi di marketing mail e simili, nonché spese per sistemi per la normale gestione amministrativa aziendale (cd. "gestionali");
- servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
- spese accessorie, quali commissioni, spese di consegna;
- imposte e tasse.

5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

6. Inoltre, tutte le spese da sostenere devono essere giustificate attraverso preventivi di spesa, da allegare alla domanda. Tali preventivi devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.

7. Le spese sostenute dovranno essere documentate, in sede di rendicontazione, con fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti), in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Inoltre, ogni documento di spesa dovrà contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (fatture parlanti).

8. In ogni caso, le fatture dovranno risultare emesse a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 150° giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. Inoltre dovranno essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell'invio della rendicontazione di cui all'art. 13.

9. Inoltre, le spese e gli investimenti proposti devono portare all'innalzamento del livello di digitalizzazione o di sostenibilità delle imprese richiedenti, da esplicitare e riportare nel "Modulo servizi" previsto all'art. 10 comma 4.

10. Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)⁴. Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 13.

11. In ogni caso, le spese previste per la realizzazione del progetto, per essere considerate ammissibili, devono essere pertinenti e riconducibili al progetto stesso.

⁴ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, in attuazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



Articolo 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 o n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019 e dal Regolamento n. 2024/3118 del 10/12/2024.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di inammissibilità, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito www.romagna.camcom.it riportante il logo istituzionale della Camera di commercio della Romagna. L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE. A partire dalle ore **10:00 del 08/07/2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.
2. A partire **dalle ore 10:00 del 22/07/2026** alle ore **13:00 del 08/09/2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'**invio** telematico in piattaforma. Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario con le medesime modalità descritte.
4. A pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione citata nel presente comma, **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:
 - "**Modulo di domanda**", compilato in ogni sua parte;
 - "**Modulo Servizi**", contenente le seguenti dichiarazioni e informazioni:
 - descrizione del progetto proposto;

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



- obiettivi e risultati attesi;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere **allegata** la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo:

- **preventivi di spesa;**

- **report di self-assessment di maturità digitale compilato** "Selfi4.0"⁶ svolto nei 3 mesi precedenti la data della domanda (lo stesso andrà ripetuto in fase di rendicontazione);

- autocertificazione casellario giudiziale e carichi pendenti da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti e amministratori;

- dichiarazione dei fornitori relativa al possesso dei requisiti previsti all'art. 6 comma 2, ove applicabile;

- scheda tecnica di cui all'art. 7 comma 6, relativamente ai beni strumentali.

Infine, dovrà essere allegato:

- "**Modello di riepilogo**" generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario di cui al comma 3.

5. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁷.

6. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria PEC istituzionale cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese.

7. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la PEC attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non è imputabile alla Camera di commercio.

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale nonché, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, una verifica relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'art. 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'art. 6.

3. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità esplicitamente individuati nel Bando, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, la domanda verrà esclusa dal contributo.

4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una

⁶ Il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impres>

⁷ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F24, che dovrà essere allegato con quietanza.



corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'esclusione della domanda di contributo.

5. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

6. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura del bando in caso il numero di domande pervenute sia inferiore a 50; il termine è aumentato di 30 giorni per ogni multiplo di n. 50 domande pervenute, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie. L'esito è comunicato agli interessati con le modalità indicate all'art. 10 comma 6.

7. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI - VARIAZIONI AL PROGETTO

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'art. 3 comma 4;
- d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
- f) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Selfi4.0;
- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
- h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

2. Eventuali variazioni al progetto presentato e approvato devono essere preventivamente comunicate, tempestivamente e con adeguata motivazione, inviando una pec all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

3. A seconda della tipologia di variazione proposta, viene attivato un nuovo esame istruttorio, pertanto alla richiesta deve essere allegata la pertinente documentazione prevista all'art. 10, comma 4, in particolare:

- per la sostituzione di uno o più fornitori, il nuovo soggetto scelto deve possedere i requisiti previsti all'art. 6 e deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa, nonché la dichiarazione "ulteriore fornitore", ove applicabile (art. 6, comma 2);
- per la variazione dell'oggetto del servizio consulenza/formazione e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa.

4. Non sono necessarie richieste di variazione al progetto, qualora comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 4.

5. In ogni caso, non sono ammesse richieste di variazione inviate a meno di 30 giorni dalla data di chiusura del progetto o alle quali sia allegata una fattura già emessa.

6. La Camera di commercio si esprime di norma nei successivi 10 giorni, autorizzando o negando la modifica, che sarà comunque condizionata al completamento con esito positivo dei controlli istruttori



amministrativo-formali.

Articolo 13 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 11, comma 6.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo:

a) Modulo di rendicontazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture in formato .pdf, scaricate dal Sistema di interscambio (SdI) e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP)⁸ di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003;

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, estratto c/c, ecc.);

d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;

e) una relazione finale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate;

f) report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self4.0", realizzato a seguito della realizzazione del progetto presentato;

g) nel caso in cui l'impresa realizzi interventi con impatto sostenibile, di cui all'art. 7 comma 1 lettera "s", comma 2 lettera "h" è richiesto **anche** il report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>.

3. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro 30 giorni** dal termine ultimo di chiusura del progetto, come definito all'art. 7, comma 8, pena la revoca del contributo.

4. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale dal contributo.

⁸ Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima della comunicazione di concessione dell'agevolazione ovvero per le fatture per le quali il prestatore ha ommesso l'indicazione del CUP, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP, con le seguenti modalità:

- le fatture elettroniche dovranno essere integrate con le nuove modalità adottate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 563301/2025, utilizzando il servizio disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ed illustrate nella guida operativa predisposta dalla medesima Agenzia e scaricabile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>;

- le fatture cartacee (nei soli casi in cui il fornitore non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro o mediante inserimento del CUP nella quietanza di pagamento come indicato dalla Circolare n. 1 dell'8/1/2025 del MEF;

- le fatture estere (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro o inserimento nella quietanza di pagamento.



5. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.
6. In ogni caso, il sostenimento di spese superiori per il progetto non può comportare un aumento dell'importo del contributo.

Articolo 14 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a l) dell'art. 4, comma 1;
 - c) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3 o inferiori al 70% dell'importo delle spese preventivate;
 - d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 13, comma 3;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è la Responsabile EQ dei Servizi di Promozione.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito al Segretario generale.

Articolo 17 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa completa sul trattamento dei dati personali ed il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna, consultabile al seguente link: <https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.